L. 300

SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In Nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE di P A V I A -ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento penale -

c o n t r o

1°) TERZI AUGUSTO di Terzi Luigia nato in Milano il 29/4/1900 resid. a Pavia via Frank n.3 -

2°9 FACCENDA ANGELO fu Felice e di Masci Elvira nato a l'Aquila il 19/7/1912 e res.a Cremona Piazza Roma n.27 -Dimorante in Roma Via Pisanelli n.2 -

3°) SCOTESE GIUSEPPE fu Annibale e fu Merlini Giulia nato in Monteprandone il 26/1/1916 resid. in Roma Via Margutta n.51/A.-

I m p u t a t i

del reato p. e p. dall'art.725 C.P. per avere il primo, quale gestore del locale cinematografico "Corso", il secondo quale produttore e distributore della pellicola e il terzo quale regista, proiettato il film "AMERICA DI NOTTE" in alcune parti offensivo della pubblica decenza.-

Accertato in Pavia il 21 Aprile 1961.-

Letta la requisitoria del P.M., che, ritenuta la sussistenza della ipotesi contravvenzionale di cui

8129

450
920
200
400

1980=
10.5.61
5

all'art.725 C.P., ha richiesto il proscioglimento degli imputati perchè il fatto non costituisce reato e la confisca delle sequenze "spettacolo di uomini travestiti da donna" e "parodia erotica",nonchè di quelle parti di sequenze ove vengono riprodotte parti del corpo scoperte o insufficientemente coperte,secondo le indicazioni della propria ordinanza di sequestro in data 22 Aprile 1961.-

- OSSERVA in FATTO -

Con rapporto in data 21 Aprile 1961 la Questura di Pavia riferiva al Procuratore della Repubblica, che a seguito di segnalazioni scritte da parte di un cittadino,aveva disposto che lo spettacolo del film "America di Notte", in visione al locale cinema "Corso" venisse osservato da un funzionario,il quale,a seguito del mandato espletato,manifestava l'avviso che il film stesso non offendeva la moralità e specificava alcune sequenze particolarmente contrarie alla pubblica decenza ai sensi e per gli effetti e del contenuto dell'art.1 del D.L. 12/12/1960 n.1591.-

Il Procuratore della Repubblica,dopo avere assistito alla proiezione del film in parola,ritenutavi l'esistenza di sequenze offensive della pubblica decenza secondo la norma sopra accennata,disponeva e

faceva effettuare il sequestro della pellicola, iniziando quindi azione penale contro TERZI Augusto, gestore del menzionato locale, FACCENNA Angelo produttore e distributore del film, e il relativo regista, SCOTESE Giuseppe.

Prima che venissero diramate le copie del provvedimento di sequestro per l'esecuzione in tutto il territorio della Repubblica, il difensore del Faccenna presentava istanza diretta ad ottenere la revoca del disposto sequestro sotto il profilo che il D.L. citato non è applicabile ai film, ma soltanto ai manifesti e alla pubblicità cinematografica e, verbalmente chiedeva, per il caso di mancato accoglimento dell'istanza principale, la limitazione del sequestro alle sole sequenze ritenute contrarie alla pubblica decenza. Il Procuratore della Repubblica accoglieva tale seconda istanza reputando possibile la eliminazione delle sequenze offensive, nella loro totalità o in parte, della pubblica decenza, senza che sortisse pregiudizio o compromissione della struttura e della unità del film e conseguentemente con suo provvedimento in data 27/4/1961 (fol.6), subito diramato per l'esecuzione in tutto il territorio della Repubblica, ordinava la eliminazione, mediante taglio, ed il sequestro di sei ben specificate sequenze.

In data 9 andante la difesa proponeva una nuova domanda nella quale rinnovava le precedenti istanze, e instava altresì per la delimitazione del sequestro alla sola sequenza del ballo dei travestiti e per l'eliminazione dei soli fotogrammi riproducenti immagini totali o parziali di persone, che fossero ritenute obiettivamente indecenti.

Il Procuratore della Repubblica demandava quindi di proseguire l'istruzione con il rito formale, richiedendo specificatamente che venisse mantenuto il proprio provvedimento di sequestro a prescindere da ogni considerazione in ordine all'applicabilità o meno della legge 1960 n.1591, ravvisando comunque contrario alla pubblica decenza il contenuto delle sequenze sottoposte a sequestro ai sensi dell'art.725 C.P. e altresì che questo Giudice Istruttore procedesse alla visione del film, allo scopo anche di determinare, eventualmente, la estensione dei tagli, dato che nelle altre località alla effettuazione dei medesimi era stato proceduto secondo una metratura diversa. Il Giudice Istruttore, con l'assistenza del P.M., procedeva alla visione della pellicola in parola (matrice originale del negativo) nella sua interezza, così come era stata inizialmente programmata secondo il nulla osta relativo del Ministero del

Turismo e dello Spettacolo, facendo ripetere al termine della proiezione la sequenza della "danza del drago in un locale cinese a San Francisco" e quindi provvedeva ad identificare, attraverso l'annotazione dei numeri di perforazione iniziali e finali dei fotogrammi, alcune sequenze, in esse comprese quelle oggetto del provvedimento in data 27/4/1961 del Procuratore della Repubblica.

I tre imputati, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'art. 250 C.P.P., si presentavano spontaneamente a questo Giudice Istruttore ed esponevano le loro discolpe, particolarmente respingendo l'addebito di avere violato l'art. 725 C.P. e l'art. 1 Della Legge 12/12/1960 n. 1591 e sostenendo di essersi attenuti nel loro specifico operato, al cennato nulla osta concesso dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

- D I R I T T O -

Non può revocarsi in dubbio che la espressione "qualsiasi altro oggetto figurato", usata dall'art. 725 C.P. e, manifestamente equivalente a quella di "immagini", usata dall'art. 528 C.P., comprende le pellicole cinematografiche. Alla stregua di tale premessa non si può non ritenere applicabile anche alle pellicole cinematografiche le disposizioni delle Legge 12/12/1960 n. 1591, che riproduce testualmente

leans". Non pare esagerato affermare che la prima sequenza,la quale mette in evidenza l'omosessualità, il più grave di tutti i pervertimenti sessuali,con la presentazione alla ribalta di 24 uomini,camuffati eroticamente da donne,vestiti con abiti di foggia femminile,e muovendosi con atteggiamenti stranamente eccitanti e financo lascivi,da parte di un venticinquesimo personaggio travestito da uomo,che al termine del quiz manifesta con angoscioso sarcasmo di essere lui l'unica donna dello spettacolo,offendendo i profondi sentimenti etici dell'umanità,desta disgusto e ribrezzo. Del pari mancante di rispetto ai fondamentali principi morali di una società si ravvisa la parte della seconda menzionata sequenza,in cui viene fissata sullo schermo la figura della parte centrale del corpo di una donna,sia pur coperto (che poco prima appare completa in lontananza nello atto di danzare) ostentatamente rammostrante un luccheto pendente all'attaccatura delle anche,con vicino un dischetto portante l'iscrizione "costa 69 dollari". Nell'inesistenza dell'elemento psicologico da parte degli imputati s'impone però nei loro confronti una declaratoria di non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato.

Infatti ai prevenuti non si può nemmeno addebita-

re una semplice colpa nel loro agire, perchè essi han no ritenuto di versare nell'esercizio di un diritto operando colla convinzione di non commettere alcun illecito, attenendosi ai dettami dell'autorizzazione, sia pure errata, dell'Autorità che aveva effettuato la censura preventiva del film (fol.11). Non si rileva offesa alla decenza in altre parti della pellicola esaminata: nelle sequenze (danza del drago in un locale cinese a San Francisco, tango argentino A Media Luz, nella danza in un locale di Brasilia, nel primo numero in locale di Copa Cabana e nella danza di una ballerina in una coppa di champagne), la maggior parte delle quali avevano formato oggetto di sequestro da parte del P.M. non sono riprodotte nudità invereconde: o comunque se per effetto del ritmo della danza appare una qualche maggiore scollatura nei vestiti, ciò avviene talmente fugacemente da non permettere allo spettatore quasi di fissarla e di percepirla. Ai sensi dell'art.240 cpv.1° n.2 C.P. va ordinata la confisca e la successiva distribuzione delle due parti del film sopra specificate, ritenute contrarie alla pubblica decenza, previa separazione delle stesse, che vengono meglio distinte materialmente come segue: per quanto concerne l'episodio "P A-R O D I A E R O T I C A" -da cinque fotogrammi dopo

il numero di perforazione B-42107 del primo tempo seconda parte; e per quanto concerne"l'episodio degli uomini travestiti da donna" da 8 fotogrammi prima del numero di perforazione C 6-92053 a tre fotogrammi dopo il numero di perforazione C 6-92201 del primo tempo parte terza.

Va ritenuto che le sequenze,di cui sopra,possono essere eliminate senza pregiudizio per la struttura e l'unità del film,che ha per contenuto una rassegna a mo' di documentario di vita notturna del continente americano,formata massimamente da spettacoli ciascuno a sè stante e quindi non aventi fra loro alcun nesso e in genere alcuna trama.

Devono essere pertanto restituite le parti delle pellicole,già sequestrate,in esecuzione del provvedimento 27/4/1961 del P.M.,ad eccezione di quelle riproducenti le sopra due specificate sequenze assoggetate a confisca.

P. Q. M.

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Sulle sostanzialmente conformi conclusioni del P. M. - Visto l'art.378 C.P.P. -

Dichiara non doversi procedere contro TERZI AUGUSTO,FACCENNA ANGELO e SCOTESE GIUSEPPE in ordine alla contravvenzione loro attribuita come in epigrafe,

trattandosi di persone non punibili perchè il fatto non costituisce reato.

Visto l'art.240 cpv. 1° n.2 C.P. -

O r d i n a

la confisca e la successiva distruzione delle parti delle pellicole del film "AMERICA DI NOTTE":

1°) da 5 fotogrammi dopo il numero di perforazione B-42104 a 4 fotogrammi dopo il numero di perforazione B-42107 del primo tempo - seconda parte;

2°) da 8 fotogrammi prima del numero di perforazione C 6-92053 a 3 fotogrammi dopo il numero di perforazione C 6-92201 del primo tempo - parte terza.-

O r d i n a

la restituzione al distributore FACCENNA Angelo delle parti delle pellicole, che trovansi in giudiziale sequestro, ad eccezione di quelle parti come sopra delimitate e distinte.-

PAVIA, lì 24 Maggio 1961

IL CANCELLIERE — IL GIUDICE ISTRUTTORE

F.to FRIGENTO — F.to Antonino BORGHESE

Depositato in Cancelleria il 29 Maggio 1961.-

IL CANCELLIERE F.to FRIGENTO

V° IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

F.to VADI

Per copia conforme all'originale.-

PAVIA, lì 9 Giugno 1961 =

IL CANCELLIERE

Bastini Settimio

Direzione Generale CINEMA